

STATUTO

**LIBERA....MENTE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLABATE PA VIA GIOVANNI
MILITELLO 21

Numero REA: PA - 236705

Codice fiscale: 05123980822

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

- di trasformare la cooperativa in "Cooperativa Sociale";
- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale del quale è stata data lettura.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene chiusa alle ore diciassette e quarantacinque minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me su un foglio del quale occupa tre pagine sin qui e da me letto, unitamente all'allegato, al comparsante che lo approva e sottoscrive alle ore diciotto e dieci minuti.
Firmato: Carandino Gaspare - Guenda La Rosa Notaio.

ALLEGATO "a"

STATUTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto

Art. 1) Denominazione

E' Costituita , ai sensi della legge 381 del giorno 8 novembre 1991 - Disciplina delle Cooperative Sociali - una società Cooperativa Sociale del tipo "A" con la seguente denominazione:

"LIBERA...MENTE - Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.".

Art. 2) - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Villabate, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo con propria decisione potrà istituire e sopprimere, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato nello statuto, nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Detto termine potrà **prorogarsi** con delibera dell'assemblea straordinaria salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà Comunicato all'organo amministrativo nei termini, di cui all'art.2532 C.C. e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma.

Art. 4) - scopo e attività mutualistica

La cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la

propria attività **mutualistica** in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte, dell'art. 2521 del codice civile.

La cooperativa ai avvale, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Art. 5) - Oggetto

Ai sensi dell'art. 1, c.1 della L. 381/91 la società svolge attività di cui alla lettera "A".

La cooperativa, perseguendo finalità mutualistiche mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, si propone gli scopi seguenti:

- la gestione diretta o per conto terzi di asili nido, asili per bambini, scuola materna, **primina**, elementare, media, **doposcuola**, parchi giochi, piccoli zoo fattoria, baby **parking**, **ludoteca** per bambini ed adulti;
- la gestione di corsi di lingua straniera, corsi di computer, corsi di formazione professionale, di musica, recitazione, animazione e ballo per bambini, corsi di nuoto;
- la gestione di attività **ludiche**, culturali riconducibili ad una utenza infantile e comunque alla famiglia;
- l'organizzazione di feste per bambini e l'assistenza ai compiti, il recupero sociale dei portatori di handicap attraverso il gioco e la manipolazione, lo sviluppo della **psicomotricità** e della percezione senso motoria;
- l'assistenza domiciliare agli anziani ed a persone portatrici di handicap, l'istituzione di case famiglia, servizi di **scuolabus**, **ludoteche**, servizi di giardinaggio.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti o con le condizioni di legge, la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La Cooperativa si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

La Cooperativa può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

La cooperativa può, ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e non produttivi di interesse.

Art.6) - Regole per le svolgimento dell'attività **mutualistica.**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione, della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei **ristorni**.

Art.7) - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società, a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Soci

Art.8) - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 C.C..
Possono essere soci nell'ambito delle norme sopra dette, soltanto le persone fisiche che siano cittadini italiani e lavoratori esercenti l'arte o il mestiere corrispondenti o affini alla specialità della cooperativa di cui fanno parte.
Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art 9) - Procedure di ammissione

Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, e codice fiscale,
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso,
- c) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto,
- e) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto.

L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicata all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

Entro 60 (sessanta) giorni, dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si **pronunci** l'assemblea. Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo mio per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia dall'organo amministrativo, e, naturalmente all'osservanza dello statuto.

Art.10) - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti **partecipativi** e patrimoniali previsti dalla legge.
In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai **ristorni** nei limiti fissati dalle leggi sulle cooperative sociali, il diritto di recesso e di

controllo dell'attività dell'organo amministrativo ex art.2476 c.c., 2° comma.

Art. 11) - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo delle quote sottoscritte.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art.12) - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori sono liberamente trasferibili per atto tra vivi previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro sessanta, giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Nel caso in cui viene rigettata l'opposizione il socio può recedere dalla società ai sensi dell'art.2932 c.c..

Scioglimento del rapporto sociale

Art.13} - Recesso

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti, dalla legge;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata a/r all'organo amministrativo che deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dal relativo

ricevimento, comunicandone, nei 60 (sessanta) giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'art.2531 codice civile;
 - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento ove esistente, o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - nel caso dell'art.2286 codice civile;
 - nel caso di cui all'art, 2288, comma 1 codice civile;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con quella della cooperativa.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dall'organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15) Morte del socio

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'erede o il **legatario** che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa.

In tal caso entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto.

In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il **legatario** non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in, precedenza stabilito) gli stessi, **coevamente** al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i **ristorni**) fermo

restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non possono in nessun caso eccedere le quantità, spettanti al dante causa.

Art.16) Liquidazione e rimborso delle quote

Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto segue:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art.2545 **quinquies** comma 3.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto della perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale.

Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli art. 2545 **quinquies** e **sexies** saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in più rate d'eguale importo nel periodo di anni due dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del

singolo rapporto sociale, ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dalla scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

Art.17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevute per la liquidazione dalla quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art.18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci **cooperatori** dalla riserva legale, dalle riserve straordinarie, dall'eventuale sovrapprezzo e da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento.

Art. 19) Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività secondo i criteri della mutualità prevalente.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**;
- c) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20) - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero **zero**) né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Art. 21) - Bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative.

Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dall'organo amministrativo secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Nessun utile può essere distribuito ai soci se non nei limiti fissati dalle leggi sulle cooperative sociali; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata ad apposito fondo di riserva indivisibile dopo avere destinato una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge n.59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.22) - Utili

La delibera assembleare nella distribuzione degli utili provvede a **destinarli**:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge:

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi se non nei limiti fissati dalle leggi sulle cooperative sociali.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Art.23) - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di **ristorni** ai soci.

I **ristorni** sono attribuiti ai soci **cooperatori** proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei **ristorni** sono determinati da apposito regolamento,

con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio; alla qualità delle Prestazioni lavorative dei soci; alla qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art.24) - Convocazione

I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta attraverso corrispondenza e per voto scritto, salvo il metodo assembleare per le materie di cui all'art. 2479 del codice civile comma 4.

In ogni caso devono risultare dalle consultazioni scritte l'oggetto della decisione, il relativo parere ed il voto di ogni singolo socio.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, in sede ordinaria o straordinaria, nei casi di legge.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata, per ricevuta, dal socio destinatario, o mediante fax munito del rapporto di ricezione.

L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

All'assemblea dei soci è riservata:

- l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;
- la nomina dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale ove obbligatorio;
- le deliberazioni sulla modificazioni dello statuto;
- la deliberazione sullo scioglimento anticipato e la nomina dei liquidatori.

Art.25) - Assemblea totalitaria

In ogni caso, anche in difetto della precedente formalità la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.26) Maggioranze costitutive e deliberative, intervento e rappresentanza in Assemblea

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria o in via straordinaria, come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto

in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in assemblea di società a responsabilità limitata.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge.

Ogni socio non può rappresentare più di un socio.

I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini, entro il secondo che **collaborino** nell'impresa del socio.

L'intervento in assemblea, è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in

quest'ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto

all'assemblea il socio che lo ha ennesimo.

Art.27) Disciplina del diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno, diritto di voto i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio **cooperatore** ha diritto ad sui voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza purchè la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex e telegramma.

Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al momento della riunione (prima o seconda che sia).

Il voto per corrispondenza non viene computato ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

E' vietato il voto segreto.

Art.28)- Svolgimento dell' assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano o unico, in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a

maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente é assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

Amministrazione

Art.29) Organo amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, seconda il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea anche nel corso del mandato può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il compenso dell'organo amministrativo è stabilito annualmente con decisione dei soci.

Art. 30) - Adunanze del consiglio

Il Consiglio - se nominato - elegge fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata, per ricevuta, da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o massaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione:

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art.31) Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 32) Poteri di gestione

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto e disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

L'Organo Amministrativo delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale.

Art.33) - Rappresentanze

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, in sua assenza o impedimento al vice Presidente.

Art 34) - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può, anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art.35) - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Art.36) Clausola arbitrale

Tutte le controversie tra i soci o tra soci e la società o tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:

- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;
 - la validità delle deliberazioni assembleari;
- sono devolute ad un arbitro in forza degli artt. 34-37 del decreto legislativo 5/2003, nonché in forza del presente statuto, ed in, forza di quanto prescritto

dalle vigenti normative in materia di arbitrato rituale, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società.

Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

Art.37) - Scioglimento, liquidazione e devoluzione

La cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L' assemblea che dichiara lo scioglimento nomina una o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

L'intero patrimonio residuo dopo la liquidazione della società, dedotto soltanto il capitale dai soci effettivamente versato e rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 Legge n.59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni oppure devoluto ai fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Art. 38) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti artt. dello Statuto:

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma se non nei limiti fissati dalle leggi sulle cooperative sociali.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci **cooperatori** né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA SUL BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. D.P.R. 642/72.